

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

Indirizzo Postale: Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA
Posta elettronica: geniodife@geniodife.difesa.it

OGGETTO: Bonifica Bellica Sistemica Terrestre. Precisazioni sulle procedure previste dalla Direttiva GEN-BST-001 Ed. 2017.

COMUNICATO

Datato 27 marzo 2018

1. Come noto, ai sensi dell'art.91 comma 2bis del D.lgs.81/2008 come modificato dall'art. 1 comma 2-bis della L. 1 ottobre 2012, n. 177, [...] *l'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un PARERE VINCOLANTE dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati [...].*
2. Al riguardo, con la Direttiva tecnica GEN-BST-001 ed. 2017 questa Direzione, a mente dell'art. 4 del D.M. 28 febbraio 2017, ha emanato le prescrizioni tecniche generali cui le imprese specializzate nel settore in argomento devono attenersi nell'esecuzione delle attività di bonifica. In particolare, pare opportuno evidenziare che per particolari situazioni ambientali, tali per cui non sia agevole determinare le opportune modalità operative, il soggetto interessato, in sede di presentazione del Documento Unico di Bonifica Bellica (DUB) può, alternativamente:
 - proporre nuove modalità tecniche operative che esaminate dall'Organo Esecutivo Periferico (OEP) potranno essere approvate e rese esecutive da questa Direzione;
 - avvalersi del supporto tecnico dell'OEP, allegando all'istanza una richiesta (in carta semplice o tramite PEC) di supporto tecnico, corredata delle opportune motivazioni e di ogni documentazione utile allo scopo. L'OEP, esaminata la richiesta e valutata l'opportunità di eseguire un sopralluogo, rilascerà le prescrizioni tecniche operative che dovranno essere recepite nel DUB.

In entrambi i succitati casi, l'emanazione del Parere Vincolante da parte dell'OEP ha natura prescrittiva esclusivamente per lo svolgimento del servizio di Bonifica Bellica Sistemica: originandosi dal richiamato disposto normativo - D.lgs. 81/2008 - ed avendo come finalità l'incolumità del personale, non può essere assoggettato ad esigenze progettuali, nel merito delle quali l'Amministrazione Difesa non è investita di alcuna competenza, né di alcuna responsabilità. Qualora vi fosse la possibilità che le operazioni di bonifica bellica dovessero pregiudicare le condizioni di sicurezza del sito di interesse (stabilità delle scarpate, stabilità delle linee ferroviarie, stabilità dei fabbricati, ecc.) sarà di esclusiva competenza del Soggetto Interessato, congiuntamente con la Ditta BCM, l'onere di prevedere le relative misure di prevenzione da attuarsi a protezione delle maestranze.

Infine, laddove la proposta di nuove modalità tecniche e/o il supporto tecnico dell'OEP non risultino efficaci per la risoluzione di casistiche particolari è auspicabile che venga riesaminato l'impianto progettuale delle lavorazioni principali. Ciò in considerazione che la pianificazione delle attività di ricerca e scoprimento di residuati bellici, trovando fondamento in una preventiva valutazione del rischio, deve essere strettamente correlata ma non conseguenziale allo studio delle lavorazioni principali.

3. Il presente comunicato integra le informazioni contenute nella direttiva GEN-BST-001 ed. 2017.

IL DIRETTORE
(Gen. D. Massimo SCALA)
